

D.D.G. N. 6297

Avviso pubblico di indizione di procedura selettiva interna di attribuzione dei differenziali stipendiali ex art. 18 CCRL - comparto non dirigenziale – Triennio giuridico -economico 2019 – 2021 - Progressioni economiche all'interno dell'Area dei Coadiutori – **Decorrenza 1° gennaio 2024.**

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare l’art. 52, comma 1 bis, il quale dispone che “... *Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilitate dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito...*”;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’art. 23, commi 1 e 2;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”, come modificato dal D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo del 29 ottobre 2020, n. 481, avente per oggetto “*Matrice dei profili professionali e dizionario delle competenze*”;

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1, “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “*Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;

VISTA la delibera di Giunta di Governo Regionale n. 383 del 19 novembre 2024, con la quale è stato approvato il “*Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni*”;

VISTA la deliberazione n. 15 del 23 gennaio 2025, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2024, n. 383: <*Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni*>. Rettifiche”;

VISTO che con l'ordine del giorno n. 264, presentato nella seduta del 18 dicembre 2024, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il “*Bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2023” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 440 del 11 dicembre 2024*”;

VISTO il D.P.Reg. n. 727 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 14 febbraio 2025, è stato conferito alla Dott.ssa Salvatrice Rizzo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. del 15 maggio 2000, n. 10, per il triennio giuridico ed economico 2019 - 2021, sottoscritto il 09/12/2024;

VISTO il Titolo III – Ordinamento professionale - Capo I “*Sistema di classificazione professionale*” della succitata fonte negoziale, con cui è stato previsto un nuovo sistema di classificazione del personale, con l'obiettivo esplicitato dall'art. 16 di “*fornire uno strumento efficace e innovativo di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale*”;

VISTI in particolare, gli artt. 17 e 24 del C.C.R.L sopra menzionato, con i quali sono stati previsti rispettivamente il nuovo sistema di classificazione del personale e le norme di prima applicazione dello stesso, previa definizione delle famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale, all'interno delle quali confluiscono i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale, nel rispetto della tabella “C” di trasposizione automatica del nuovo sistema di classificazione;

CONSIDERATO che l'articolo 17 del C.C.R.L. vigente stabilisce che il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro Aree così individuate:

- **Coadiutori;**
- **Assistenti;**
- **Funzionari;**
- **Elevate Professionalità.**

PRESO ATTO che con D.D.G. del 10.06.2025 n. 2492, ed in particolare, ai sensi dell'art. 2, co. 1, “*Il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale alla data del 1° giugno 2025, nonché quello successivamente assunto fino alla data del decreto di cui al successivo comma 2 è inquadrato, a decorrere rispettivamente dal 1° giugno 2025 e dalla data di immissione in ruolo, nel nuovo sistema di classificazione del personale, in conformità alla tabella “C” di trasposizione automatica di cui al CCRL indicato in premessa, anche in coerenza con le conoscenze e competenze richieste per ciascuna delle Aree dell'ordinamento professionale esplicitate nelle declaratorie contenute nell'allegato “A” del suddetto CCRL ...*”

VISTO l'art. 18 del predetto CCRL, che disciplina le progressioni economiche all'interno delle Aree, configurandole come sviluppi economici selettivi e non automatici, realizzati mediante l'attribuzione di differenziali stipendiali, da riconoscere a una quota limitata di dipendenti nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito, dell'esperienza professionale e delle risultanze della valutazione della performance, e prevedendo che le relative procedure siano finanziate a valere sulle risorse aventi carattere di certezza e stabilità del Fondo delle risorse decentrate (FO.R.D.), nel limite delle disponibilità annualmente certificabili;

VISTO che il medesimo art. 18, al comma 2, individua i criteri generali cui la contrattazione integrativa deve attenersi ai fini della disciplina applicativa delle progressioni economiche all'interno delle Aree;

VISTO altresì, che l'art. 18 del CCRL, al comma 5, prevede che *"In sede di prima applicazione il differenziale si applica a una percentuale massima del 50% del personale di ciascuna Area a partire dal 1° gennaio 2024."*;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale Integrativo, sottoscritto in data 16 settembre 2025 ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del CCRL 2019 - 2021 del comparto non dirigenziale - *"Progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2024"*, che, per quanto qui rileva:

- individua, all'art. 1, i contingenti di personale cui attribuire il differenziale stipendale, distintamente per Area (Funzionari, Assistenti, Coadiutori), suddivisi tra Ruolo regionale e Corpo forestale, nonché il valore unitario del differenziale stipendale per ciascuna Area, stabilendo che l'attribuzione dei differenziali stipendiali avverrà, per i lavoratori utilmente collocati in graduatoria, **con decorrenza economica 1° gennaio 2024**;
- disciplina, all'art. 2, i requisiti di partecipazione alle procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree;
- individua, all'art. 3, i criteri selettivi, definendo, nelle allegate schede per Area, i punteggi e le modalità di calcolo ed assicurando il carattere selettivo e meritocratico delle progressioni;

VISTO il parere reso dall'ARAN Sicilia, prot. n. 540 del 18 novembre 2025, richiesto dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale con nota prot. n. 70037 del 10 ottobre 2025, concernente l'interpretazione dell'art. 18 del CCRL 2019/2021 e del connesso CCRI applicativo, nel quale l'Agenzia:

- conferma che il requisito, previsto dall'art. 2, comma 1, primo alinea del CCRI, di *"essere in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura"* costituisce presupposto autonomo e indefettibile di ammissione alla selezione, distinto dalla disciplina, di cui al comma 5 dell'art. 18 del CCRL, sulla decorrenza economica del beneficio al 1° gennaio 2024 in sede di prima applicazione;
- chiarisce, con riferimento al requisito di *"non aver goduto, nei due anni antecedenti al 1° gennaio 2024, di alcuna progressione orizzontale o verticale"* di cui all'art. 2, comma 1, terzo alinea del CCRI, che – in coerenza con l'art. 18, comma 2, lett. a), del CCRL – il periodo di riferimento deve essere calcolato avendo riguardo alle date di decorrenza delle progressioni economiche conseguite, sicché una progressione con decorrenza 1° gennaio 2022 non costituisce ostacolo alla partecipazione alla procedura per l'anno 2024;
- precisa, infine, che il biennio rilevante ai fini dell'eventuale esclusione per sanzioni disciplinari, nonché il triennio di riferimento per la valutazione delle performance individuali, devono essere calcolati, per uniformità di trattamento, retroagendo dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, così da ancorare i periodi considerati al momento oggettivo di avvio della procedura selettiva;

CONSIDERATO che la procedura selettiva interna di cui al presente avviso pubblico è gestita con modalità integralmente telematiche, mediante piattaforma informatica dedicata, e che, in coerenza con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), occorre assicurare ai potenziali partecipanti un quadro operativo univoco e uniforme, idoneo a garantire parità di trattamento e certezza delle regole applicative;

RITENUTO, per l'effetto, necessario prevedere che, prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle istanze, sia emanata apposita circolare applicativa del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, recante indicazioni operative e istruzioni tecniche di dettaglio per il corretto inoltro della domanda (ivi comprese le modalità di accesso alla piattaforma mediante identità digitale SPID), nonché corredata da una specifica sezione di FAQ esplicative, finalizzate a chiarire in maniera puntuale e sistematica i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione e ogni ulteriore profilo procedurale rilevante;

DATO ATTO che, anche in conformità ai chiarimenti resi dall'ARAN Sicilia e al fine di garantire uniformità di trattamento, i periodi di riferimento previsti ai fini dell'ammissione e della valutazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il biennio rilevante per i profili disciplinari e il triennio relativo alle risultanze della performance) sono determinati retroagendo dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, intesa quale data e ora di chiusura dell'applicativo di cui all'art. 7 del presente avviso;

CONSIDERATO che la presentazione delle istanze avviene esclusivamente mediante il "*Portale del Dipendente*" della Regione Siciliana, **con apertura dei termini il 7 gennaio 2026 e scadenza perentoria il 6 febbraio 2026**, data alla quale risultano ancorati i requisiti di partecipazione e le verifiche temporali previste dal CCRI applicativo e dai chiarimenti resi dall'ARAN Sicilia;

RITENUTO, pertanto, di dover dare concreta attuazione all'art. 18 del CCRL 2019/2021 e al relativo CCRI applicativo, avviando le procedure selettive per le progressioni economiche all'interno dell'Area dei Coadiutori, mediante attribuzione di differenziali stipendiali con decorrenza economica 1° gennaio 2024, nel rispetto delle previsioni contrattuali.

DECRETA

Articolo 1

Passaggi Programmati

1. È indetta la procedura selettiva per lo sviluppo economico all'interno dell'Area dei Coadiutori, finalizzata all'attribuzione del differenziale stipendiario, riguardante un contingente di personale dipendente dell'Amministrazione Regionale, suddiviso tra Ruolo regionale e Corpo forestale della Regione Siciliana, pari al numero dei passaggi programmati nel Contratto Collettivo Regionale Integrativo, sottoscritto il giorno 16.09.2025, ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del CCRL 2019 – 2021 – comparto non dirigenziale.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 13, del CCRL del 9 maggio 2019 – così come espressamente richiamato dall'art. 5 (disposizioni finali) del CCRI, per il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana la progressione economica all'interno delle aree non produce effetti giuridici né promozioni di carriera, le quali restano disciplinate dalle norme dei capitoli da I a VIII del Decreto Presidenziale 20 aprile 2007, come già disposto dall'art. 46 – bis del Decreto Presidenziale 20 gennaio 2010.

3. I contingenti di personale cui attribuire il differenziale stipendiario, suddivisi tra Ruolo regionale e Corpo forestale della Regione Siciliana, limitatamente all'Area dei Coadiutori, sono quelli previsti nell'art. 1 del CCRI, e di seguito riportati:

AREA	Valore differenziale stipendiale	Ruolo Regionale	Corpo Forestale R.S.	Totale
Coadiutori	800	2369	60	2429

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. La procedura selettiva di cui all'art. 1 è riservata al personale dell'Area dei Coadiutori appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale della Regione siciliana, anche in posizione di comando o assegnazione temporanea comunque denominata presso altra pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
 - b) essere in servizio nella categoria del precedente sistema di classificazione da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2023. L'anzianità di servizio maturata con contratto a tempo determinato in continuità con l'immissione nei ruoli regionali è equiparata a quella a tempo indeterminato;
 - c) non aver goduto, nei due anni antecedenti al 1° gennaio 2024, di alcuna progressione orizzontale o verticale. Ai fini della verifica del predetto requisito, si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate durante la vigenza del precedente sistema di classificazione, nonché di quelle eventualmente conseguite presso altre amministrazioni dalle quali il dipendente provenga per mobilità.
2. Sono esclusi dalle procedure coloro che siano stati destinatari, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 83, comma 3, lett. f) del C.C.R.L 2019 – 2021, al rimprovero scritto.
3. Sono ammessi a partecipare alla procedura, con riserva, i dipendenti in servizio in possesso dei prescritti requisiti, sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione, con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 83, comma 3, lett. f) del C.C.R.L 2019 – 2021, non superiore al rimprovero scritto, del procedimento disciplinare pendente.
4. Possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione di procedimento penale instaurato nei loro confronti. In tal caso, l'attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa e subordinata alla definizione, con formula di piena assoluzione ovvero di provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale in corso.
5. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza o sopravvenienza di una causa di esclusione.

Articolo 3

Criteri selettivi

1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali – fino alla concorrenza del numero fissato all'art. 1 del presente avviso pubblico – sarà attribuito sulla base di un'apposita graduatoria formulata per l'Area dei Coadiutori, distinta tra Ruolo regionale e Corpo forestale della Regione Siciliana, e redatta in forza dei criteri selettivi previsti nell'articolo 3 del CCRI e di seguito elencati;
 - a) **Valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;**
 - b) **Esperienza professionale maturata;**
 - c) **Capacità culturali e professionali.**
2. Il punteggio massimo, da attribuire secondo le schede relative all'Area dei Coadiutori, è pari a 100 punti,

così articolati:

- **massimo 42 punti per le ultime tre valutazioni conseguite;**
- **massimo 26 punti per l'esperienza professionale maturata;**
- **massimo 32 punti per le capacità culturali e professionali.**

3. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche da più di 5 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle superiori lettere b) e c).
4. Con riferimento al criterio di cui alla lettera a), la valutazione della performance individuale, relativa al triennio precedente, è desunta sulla base delle procedure pro – tempore in essere per ciascun anno di competenza. Sarà attribuito un punteggio pari a 40 al personale del quale non sia stato possibile effettuare la predetta valutazione per effetto di assenze normativamente e contrattualmente previste e disciplinate (ad esempio: comandi e/o distacchi presso altre P.A, aspettative per motivi personali o di legge, infortuni sul lavoro e/o malattie prolungate, distacchi e/o permessi sindacali, assenze per mandato elettorale, interdizione anticipata per maternità a rischio, maternità obbligatoria, congedi parentali, ecc.).
- 5 Con riferimento al criterio di cui alla lettera b), l'esperienza professionale maturata è commisurata al periodo di servizio prestato. Il punteggio è attribuito sulla base degli anni di servizio; a tal fine si sommano preliminarmente tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito, i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati a un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo degli anni di servizio si deve sempre tenere conto della decorrenza economica.
6. Con riferimento al criterio di cui alla lettera c), è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto, ferma restando la somma dei punti previsti per il possesso di abilitazioni o titoli *post lauream*.

Articolo 4

Valutazione professionale triennale

1. Il punteggio massimo conseguibile per la media delle ultime tre valutazioni professionali è di **punti 42**, calcolati secondo i criteri contenuti nella seguente tabella.

RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE NEL TRIENNIO PRECEDENTE	1° anno	punti 14 per valutazioni ≥ 91 e fino a 100 punti 10 per valutazioni ≥ 86 e fino a 90 punti 8 per valutazioni ≥ 81 e fino a 85 punti 6 per valutazioni ≥ 76 e fino a 80 punti 4 per valutazioni ≥ 70 e fino a 75 punti 2 per valutazioni ≥ 60 e fino a 69 punti 0 per valutazioni < 60
	2° anno	punti 14 per valutazioni ≥ 91 e fino a 100 punti 10 per valutazioni ≥ 86 e fino a 90 punti 8 per valutazioni ≥ 81 e fino a 85 punti 6 per valutazioni ≥ 76 e fino a 80 punti 4 per valutazioni ≥ 70 e fino a 75 punti 2 per valutazioni ≥ 60 e fino a 69 punti 0 per valutazioni < 60
	3° anno	punti 14 per valutazioni ≥ 91 e fino a 100 punti 10 per valutazioni ≥ 86 e fino a 90 punti 8 per valutazioni ≥ 81 e fino a 85 punti 6 per valutazioni ≥ 76 e fino a 80 punti 4 per valutazioni ≥ 70 e fino a 75 punti 2 per valutazioni ≥ 60 e fino a 69 punti 0 per valutazioni < 60
	Totale punti	42 MAX

Articolo 5

Valutazione esperienza professionale

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo dell'esperienza professionale maturata è di **punti 26**, calcolati sulla base dei criteri contenuti nella seguente tabella.

ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA	Anzianità nella posizione (precedente ordinamento)	Punti 1,00 Per ciascun anno di servizio prestato o frazione (pari o superiore a 6 mesi)
	Anzianità di ruolo presso Amministrazione regionale	Punti 0,5 Per ciascun anno di servizio prestato o frazione (pari o superiore a 6 mesi)
	Anzianità non di ruolo	Punti 0,5 Per ciascun anno di servizio prestato o frazione (pari o superiore a 6 mesi)
	Anzianità di ruolo presso altre P.A.	Punti 0,5 Per ciascun anno di servizio prestato o frazione (pari o superiore a 6 mesi)
	Totale punti	26 MAX

2. Ai fini dell'esperienza professionale non si tiene conto dei periodi di aspettativa o di ogni altra situazione giuridica non utili ai fini della decorrenza dell'anzianità. Tali periodi andranno dichiarati nelle apposite sezioni dell'applicativo informatico che consente l'inoltro della domanda di partecipazione. Non si tiene conto, altresì, né del servizio di leva svolto prima dell'assunzione, né degli anni di laurea ancorché riscattati. ⁽¹⁾

1

1) Aspettativa per motivi familiari e personali ex art 51 C.C.R.L vigente;
2) Aspettativa con diritto alla conservazione del posto per vincita di altro concorso pubblico ex artt, 26, comma 2 e 51, lett. a) CCRL vigente;
3) Aspettativa per tutta la durata del contratto a termine ex art 51 lett b) CCRL vigente
4) Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'estero e nel resto d'Italia ex art 52 CCRL vigente;
5) Congedo per la formazione, per attività formative o completamento agli studi ex art 5 L 53/2000 e art 59 CCRL vigente;
6) Aspettativa per avvio attività professionali o imprenditoriali ex art 18 L 183/2000;
7) Assenza per malattia ex art 48 CCRL vigente (ulteriori 18 mesi)
8) Assenza ex art 56 CCRL vigente – tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche – ulteriori 18 mesi;
9) Aspettativa ex art 53 CCRL vigente per gravi e documentati motivi di famiglia (legge 53/2000, art 4. comma 2.

Articolo 6

Valutazione titoli di studio culturali e professionali

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli relativi alle capacità culturali e professionali è di **punti 32**, calcolati sulla base dei criteri di cui alla seguente tabella.

TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI	Scuola Elementare	Punti 10
	Diploma di Scuola secondaria di 1° grado	Punti 15
	Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado o Diploma di Scuola professionale	Punti 20
	Laurea triennale	Punti 25
	Laurea Specialistica /magistrale o vecchio ordinamento	Punti 31
	Master II livello Dottorato Specializzazioni post laurea Ulteriore Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento Abilitazioni Albi professionali	Punti 1
	Totale punti	32 MAX

2. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, il riconoscimento accademico (ex equipollenza), ovvero quel provvedimento mediante il quale le autorità accademiche competenti hanno attribuito al titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio italiano, ai sensi dell'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001.

Articolo 7

Presentazione della domanda. Termini e modalità

1. La procedura selettiva viene gestita tramite il “*Portale del Dipendente*” della Regione Siciliana, raggiungibile per mezzo di VPN all’indirizzo <https://sgp.regione.sicilia.it/portaledipendente>, menù “servizi”, scelta “*Progressione orizzontale*”, seguendo le istruzioni operative che verranno fornite con apposita circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

2. Il presente avviso è pubblicato in data 23 dicembre 2025 sul sito istituzionale della Regione Siciliana. Tuttavia, per esigenze tecnico-organizzative, la domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite il portale di cui al comma 1, **a decorrere dal 7 gennaio 2026 e sino alle ore 23:59 al 6 febbraio 2026. Il termine è perentorio e sono accettate esclusivamente le domande inviate entro la data e l'ora di chiusura dell'applicativo.** Le domande presentate oltre il termine indicato ovvero con modalità diverse da quelle previste non sono prese in considerazione.

3. Ai fini del presente avviso, per “*data di scadenza del termine di presentazione della domanda*” si intende la data e l'ora di chiusura dell'applicativo.

4. Nella domanda il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tutti i dati necessari per la verifica dei requisiti di ammissione e per l’attribuzione del punteggio.

5. Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di

partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.

6. Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale effettuerà controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto.

7. Resta fermo quanto previsto agli artt. 9 e 15 in ordine alla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento quale forma di pubblicità legale e di notifica.

8. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.

Articolo 8

Commissione esaminatrice e sottocommissioni

1. Con successivo provvedimento sarà nominata una Commissione di valutazione per la verifica di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione.
2. La Commissione esaminatrice è competente per l'espletamento delle fasi della procedura selettiva, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 12, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
4. Il Dipartimento, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura selettiva, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.

Articolo 9

Graduatoria

1. La graduatoria, elaborata automaticamente dall'applicativo utilizzato per la presentazione della domanda sulla base dei dati dichiarati dai candidati, sarà approvata in via provvisoria dalla Commissione di cui al precedente art. 8 e pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Ai dipendenti è riconosciuta la facoltà di chiedere il riesame del punteggio attribuito per eventuali errori e/o omissioni nel calcolo effettuato, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicato nella circolare contenente le indicazioni tecnico – operative afferenti alla gestione della presente procedura selettiva.
3. La Commissione si pronuncia entro 30 giorni successivi alla ricezione dell'istanza, salvo che per l'elevato numero di contestazioni o per la complessità dell'istruttoria siano necessari tempi più lunghi.
4. La graduatoria provvisoria, eventualmente modificata dalla Commissione a seguito delle istanze di riesame ricevute, è approvata in via definitiva con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.
5. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria, in ordine di priorità, il dipendente con:
 - a) **maggior valore della media delle tre ultime valutazioni della performance individuale;**
 - b) **titolo di studio più elevato;**
 - c) **maggior esperienza professionale maturata presso la Regione Siciliana;**
 - d) **maggior età anagrafica.**
6. A seguito del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, sarà assegnato il differenziale stipendiiale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura, ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva, nel limite del numero dei passaggi programmati indicati nel superiore articolo 1.
7. Qualora, anche in conseguenza di tali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato dalla procedura in questione, con provvedimento motivato.
8. La graduatoria finale avrà validità esclusivamente per la sessione di progressioni economiche orizzontali attivata con il presente decreto e non sarà riutilizzabile per gli anni successivi.

Articolo 10

Attribuzione dei differenziali stipendiali

1. I differenziali stipendiali di cui all'art. 1 sono attribuiti, sino a concorrenza dei contingenti disponibili, ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva.
2. L'attribuzione ha decorrenza economica **dal 1° gennaio 2024** e produce gli effetti previsti dall'art. 18 del CCRL 2019 – 2021 e dal CCRI attuativo.
3. Per il personale del Corpo forestale della Regione Siciliana restano ferme le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 11

Controlli, cause di esclusione e decadenza

1. In qualsiasi fase della procedura, l'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, il dipendente decade dal beneficio eventualmente conseguito e l'Amministrazione procede al recupero delle somme erogate, fatta salva ogni ulteriore responsabilità disciplinare, civile e penale.
3. Costituiscono, altresì, causa di esclusione:
 - la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
 - la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate all'art. 7;
 - la sopravvenienza, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, di sanzioni disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 83, comma 3, lett. f), del CCRL 2019 – 2021, superiori al rimprovero scritto.

Articolo 12

Accesso agli atti della procedura

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura selettiva disciplinata dal presente avviso pubblico è differito fino al termine di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 9

Articolo 13

Ricorsi

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini prescrizionali indicati dalla legge.

Articolo 14

Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali conferiti dai partecipanti nell'ambito della presente procedura selettiva sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
2. Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale - nella persona del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott.ssa Salvatrice Rizzo.
3. Le finalità del trattamento riguardano, in particolare:
 - a) la ricezione, protocollazione, istruttoria delle istanze, la verifica dei requisiti, l'attribuzione dei punteggi, la formazione/approvazione e pubblicazione degli esiti, nonché ogni adempimento procedurale e istruttorio connesso alla selezione interna;
 - b) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, nonché la gestione di eventuali istanze di accesso, controlli, ricorsi e contenzioso;
 - c) l'aggiornamento e l'incremento della banca dati del personale - anagrafe delle competenze - attraverso la valorizzazione delle informazioni di carattere culturale e professionale dichiarate e/o verificate nell'ambito della procedura, in armonia con le funzioni istituzionali dell'Amministrazione in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e programmazione del fabbisogno di personale, al fine di fondare le correlate scelte di pianificazione su una conoscenza effettiva e aggiornata delle competenze disponibili all'interno dell'Amministrazione.
4. La base giuridica del trattamento è individuata nell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. Le ulteriori attività di trattamento di cui al comma 3, lett. c), si collocano nell'alveo delle medesime basi giuridiche e sono svolte nei limiti di compatibilità con le finalità originarie del procedimento, secondo i criteri di cui all'art. 6, par. 4, del GDPR, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
5. Il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del GDPR e dalla normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità espressamente previste nella lett. a) e b).
6. Per le finalità di cui alla lettera c) sono trattati esclusivamente “*dati comuni*,” con esclusione dei dati di cui agli articoli 9 e 10 GPDR
7. Il trattamento è effettuato con modalità sia cartacee sia informatizzate, da personale appositamente autorizzato, nel rigoroso rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, minimizzazione, esattezza e proporzionalità. I dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate, a soggetti pubblici o privati che forniscono servizi strumentali alla gestione della procedura e del rapporto di lavoro, espressamente designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nonché a soggetti ai quali la comunicazione dei dati sia dovuta in adempimento di obblighi di legge o di regolamento.
8. Il conferimento dei dati richiesti costituisce requisito obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di dar corso all'istruttoria della domanda e di partecipare alla procedura selettiva.
9. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.
10. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del citato Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

Articolo 15

Norme di salvaguardia

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
2. Il presente avviso e gli atti conseguenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.
3. Tale pubblicazione costituisce forma di pubblicità legale e ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
4. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Palermo 23 dicembre 2025

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Salvatrice Rizzo